



DECRETO SEMPLIFICAZIONI 2024

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2024 il Decreto Legislativo n. 1 dell'8 gennaio 2024 rubricato "Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari", recante numerose semplificazioni in tema tributario. Il provvedimento è entrato in vigore il 13 gennaio 2024.

1

ART. 1 - SEMPLIFICAZIONI DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI

Viene integrato l'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, in materia di dichiarazione dei redditi precompilata, introducendo il comma 3-bis. La modifica prevede che in via sperimentale l'Agenzia delle entrate renda disponibili al contribuente, in modo analitico, le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate. A decorrere dal 2024 tali informazioni sono accessibili direttamente dai contribuenti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui al comma 1 del decreto legislativo n. 175 del 2014, in un'apposita area riservata del sito internet della predetta Agenzia, mediante un percorso semplificato e guidato. I dati confermati o modificati vengono riportati in via automatica nella dichiarazione dei redditi, che il contribuente può presentare direttamente in via telematica. Progressivamente, negli anni successivi, le informazioni in possesso dell'amministrazione finanziaria sono rese disponibili anche per il tramite dei soggetti delegati che possono confermarli o modificarli ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi. Con decreto ministeriale sono individuate le modalità tecniche per consentire al contribuente, a decorrere dal 2024, e ai soggetti delegati, negli anni successivi, di accedere ai dati da confermare o modificare.

ART. 2 - ESTENSIONE DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI SEMPLIFICATO DELLE PERSONE FISICHE A TUTTI I SOGGETTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA

Viene previsto che, a decorrere dal 2024, la dichiarazione dei redditi semplificata (modello 730) possa essere presentata anche dalle persone fisiche non titolari di partita IVA, titolari di redditi differenti rispetto a quelli di lavoro dipendente e assimilati di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo n. 241 del 1997. Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che approva il modello di dichiarazione semplificato sono stabilite le tipologie reddituali che gradualmente, per ciascun anno d'imposta, possono essere dichiarate con tale modello.

Viene altresì stabilito che, a decorrere dal 2024, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possano chiedere direttamente all'Agenzia delle entrate il rimborso che scaturisce dalla dichiarazione dei redditi, ovvero effettuare il pagamento di quanto dovuto tramite il modello di pagamento F24 entro i termini ordinari (30 giugno). In caso di presentazione della dichiarazione direttamente all'Agenzia delle entrate, l'applicativo della dichiarazione precompilata mette a disposizione la delega di pagamento, che può essere confermata o modificata e quindi trasmessa mediante lo stesso applicativo.

ART. 3 - ELIMINAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE UNICA RELATIVA AI SOGGETTI FORFETTARI E AI SOGGETTI IN REGIME FISCALE DI VANTAGGIO

La norma integra l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in materia di dichiarazione e certificazioni dei sostituti d'imposta, prevedendo, a decorrere dall'anno d'imposta 2024, l'esonero dei sostituti d'imposta dal rilascio della Certificazione Unica dei redditi di lavoro Autonomo (CUA) nei confronti dei soggetti c.d. "forfetari", oppure che si avvalgono del regime di vantaggio previsto per



l'imprenditoria giovanile. L'esonero trova ragione nella circostanza che, a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024, tutti i soggetti che aderiscono ai suddetti regimi forfetari sono tenuti ad assolvere gli obblighi di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati

ART. 4 - PROCEDURA TELEMATICA PER COMUNICAZIONE CESSAZIONE INCARICO DI DEPOSITARIO DELLE SCRITTURE CONTABILI

2

La norma integra l'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività, stabilendo che nel caso di variazione del luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti, se il contribuente ha affidato a terzi l'incarico di tenuta e conservazione dei predetti libri e documenti e non provvede, in caso di cessazione del relativo incarico, alla presentazione della dichiarazione di variazione, nei successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine, il depositario avvisa il contribuente, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che comunicherà all'Agenzia delle entrate la cessazione dell'incarico. Il depositario, assolto tale onere comunicativo, entro i medesimi sessanta giorni provvede all'invio di tale comunicazione all'Agenzia delle entrate. A decorrere dalla data di invio di quest'ultima comunicazione, il luogo di conservazione si presume coincidere con il domicilio fiscale del contribuente. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello della comunicazione in esame e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica alla medesima Agenzia. La comunicazione resa dal depositario è disponibile al soggetto passivo nella propria area riservata del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate.

ART. 5 - RIORGANIZZAZIONE DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE

La norma integra l'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, concernente gli indici sintetici di affidabilità fiscale, prevedendo che l'attività di revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale tenga conto di analisi finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione degli stessi indici per rappresentare adeguatamente la realtà dei comparti economici cui si riferiscono e cogliere le evoluzioni della classificazione delle attività economiche Ateco.

ART. 6 - INCREMENTO DI SISTEMI FINALIZZATI A RIDURRE GLI ONERI COMPILATIVI DEI MODELLI DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE

In merito all'adempimento compilativo del Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) da parte dei contribuenti tenuti all'applicazione degli stessi indici, viene previsto che l'Agenzia delle entrate renda disponibili ai predetti contribuenti, ovvero ai loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, per l'acquisizione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei predetti indici. Con decreto ministeriale sono individuati gli elementi e le informazioni da fornire al contribuente, le fonti informative e le modalità con cui tali dati sono messi a disposizione dello stesso contribuente. Viene, inoltre, stabilito che con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia che annualmente approvano i modelli ISA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, si riducono progressivamente i dati richiesti, eliminando quelli non indispensabili per il calcolo del punteggio ISA. Con i medesimi provvedimenti viene, inoltre, prevista l'implementazione del set di variabili che l'Agenzia annualmente trasmette ai contribuenti e agli intermediari con i dati delle Precompilate ISA.

ART. 7 - DISPONIBILITÀ DEI PROGRAMMI INFORMATICI PER GLI ISA

Viene disposto che per l'anno 2024 i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati siano resi disponibili entro il mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello al quale gli



stessi sono riferibili. A decorrere dall'anno 2025 i predetti programmi informatici sono resi disponibili entro il giorno 15 del mese di marzo del periodo d'imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili.

ART. 8 - SCADENZA DEI VERSAMENTI RATEALI DELLE IMPOSTE

Vengono apportate modifiche all'articolo 20 del D.Lgs n. 241/1997, in materia di versamenti rateali. In particolare:

- viene meno la necessità di manifestare in sede di dichiarazione periodica la scelta per il versamento rateale relativamente a saldo e acconti, che quindi potrà avvenire per comportamenti concludenti;
- il termine entro cui deve essere completato il pagamento si amplia da novembre al 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione
- il termine di versamento rateale viene fissato al 16 di ogni mese per tutti i contribuenti, quindi non più solo per i soggetti titolari di partita Iva, ma anche per tutte le altre categorie, per le quali vigeva il termine della fine del mese.

Le disposizioni di cui sopra si applichino a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.

ART. 9 - AMPLIAMENTO SOGLIA VERSAMENTI MINIMI DELL'IVA E DELLE RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Vengono previste semplificazioni anche per le liquidazioni mensili o trimestrali Iva, per i quali, a partire dalle liquidazioni periodiche del 2024, viene alzato da 25,82 euro a 100 euro il limite entro il quale il versamento dell'imposta dovuta viene rimandato e accorpato a quello del periodo successivo. Stessa regola anche per le ritenute sui redditi di lavoro autonomo (articoli 25 e 25-bis del Dpr n. 600/1973).

In tutti i casi è stato introdotto il termine ultimo di versamento al 16 dicembre dello stesso anno. Quindi, per quanto riguarda l'Iva, i versamenti relativi ai mesi da gennaio a novembre (in caso di liquidazione mensile) oppure ai primi tre trimestri solari (se liquidazione trimestrale) dovranno avvenire entro il 16 dicembre dello stesso anno. Stessa regola per le ritenute (articoli 25 e 25-bis del Dpr n. 600/1973). Per il versamento delle ritenute di dicembre il termine è il 16 gennaio successivo.

In un'ottica di armonizzazione delle scadenze, anche i termini di versamento delle ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio in qualità di sostituto di imposta vengono traslati dal 30 giugno e 20 dicembre al 16 giugno e 16 dicembre di ogni anno.

ART. 10 - SOSPENSIONE DELL'INVIO DI COMUNICAZIONI E INVITI

Viene sospeso, salvo casi di indifferibilità e urgenza, dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre l'invio dei seguenti atti, elaborati o emessi dall'Agenzia delle entrate:

- a) comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli articoli 36-bis (liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni) del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis (liquidazione dell'IVA dovuta in base alle dichiarazioni) del DPR n. 633 del 1972;
- b) comunicazioni degli esiti dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973;
- c) comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all'articolo 1, comma 412, della legge n. 311 del 2004;
- d) inviti all'adempimento (lettere di compliance) di cui all'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190 del 2014.



ART. 11 - REVISIONE DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI

In merito ai termini di presentazione delle dichiarazioni vengono apportate le seguenti modificazioni, con effetto dal 2 maggio 2024, al DPR n. 322 del 1998:

- per le persone fisiche, le società di persone o le associazioni il termine per presentare in via telematica la dichiarazione dei redditi e Irap viene anticipato al 30 settembre (e non più 30 novembre);
- per i soggetti Ires la scadenza si sposta all'ultimo giorno del nono (anziché undicesimo) mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Dal 1° aprile 2025, invece, la finestra temporale per presentare la dichiarazione sarà:

- per le persone fisiche, dal 1° aprile (e non più 1° maggio) al 30 giugno tramite un ufficio postale oppure in via telematica dal 1° aprile al 30 settembre (anziché 30 novembre);
- Le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, di fatto, le imprese familiari o le associazioni, ossia i soggetti indicati all'articolo 5 del Tuir, potranno presentare la dichiarazione in via telematica nella stessa finestra delle persone fisiche, dal 1° aprile al 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
- I soggetti Ires presenteranno la dichiarazione in via telematica a partire dal 1° aprile dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (attualmente entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta).

Per quanto riguarda il modello 770, la nuova finestra temporale di invio delle dichiarazioni sarà dal 1° aprile fino al 31 ottobre di ciascun anno.

ART. 12 - SEMESTRALIZZAZIONE DEI TERMINI DI INVIO AL SISTEMA TESSERA SANITARIA DEI DATI RELATIVI ALLE SPESE SANITARIE

Viene disposto che i soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dal 2024 provvedono alla trasmissione dei dati con cadenza semestrale, entro i termini che sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 13 - ESCLUSIONE DALLA DECADENZA DAL BENEFICIO IN CASO DI MANCATA ESPOSIZIONE IN DICHIARAZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA PER I QUALI PERMANE L'OBBLIGO DI INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE

Viene disposto che la mancata indicazione dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici nelle dichiarazioni annuali di cui agli articoli 1 (imposte sui redditi e IRAP), 4 (dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d'imposta) e 8 (IVA) del DPR n. 322 del 1998, se spettanti, non comporta la decadenza dal beneficio.

Per i crediti d'imposta qualificati aiuti di Stato o aiuti de minimis di cui all'articolo 10 del regolamento approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115 (recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge n. 234 del 2012), resta ferma l'applicazione del comma 2 dell'articolo 17 del medesimo regolamento (ai sensi del quale l'inadempimento degli obblighi di registrazione previsti dal presente regolamento entro l'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario ovvero, per gli aiuti fiscali, entro l'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale gli aiuti individuali sono dichiarati, determina l'illegittimità della fruizione dell'aiuto individuale). Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con riferimento alle dichiarazioni di cui al primo periodo relative ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022.



ART. 14 - INNALZAMENTO DELLA SOGLIA PER L'ESONERO DALL'APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ

Vengono sostituite le lettere a) e b) dell'articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge n. 50 del 2017, disponendo che:

- per i soggetti che accedono ai benefici fiscali previsti dal regime degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), l'incremento da 50.000 a 70.000 euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l'utilizzo in compensazione del credito IVA e l'incremento da 20.000 a 50.000 euro annui dell'omologa soglia relativa alle imposte dirette e all'IRAP (nuova lettera a);
- viene elevata da 50.000 euro annui a 70.000 euro annui la soglia al di sotto della quale è concesso l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'IVA (nuova lettera b).

ART. 15 - SEMPLIFICAZIONE DEI MODELLI DI DICHIARAZIONE RELATIVI ALLE IMPOSTE SUI REDDITI, ALL'IRAP E ALL'IVA

Il comma 1, al fine di semplificare la modulistica relativa all'adempimento degli obblighi dichiarativi, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, dispone che con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che approvano i modelli dichiarativi in materia di imposte sui redditi e di IRAP e in materia di IVA, sono progressivamente eliminate da ciascun modello le informazioni che non sono rilevanti ai fini della liquidazione dell'imposta o che l'Agenzia delle entrate può acquisire tramite sistemi di interoperabilità delle banche dati proprie e nella titolarità di altre amministrazioni. Con i medesimi provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono progressivamente ridotte le informazioni relative ai crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici da indicare nei modelli dichiarativi.

Il comma 2 prevede che per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, che utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante per tutte le operazioni attive e passive, viene meno il requisito dell'indicazione degli estremi dei rapporti finanziari nelle dichiarazioni dei redditi e Iva finora richiesto per accedere alla misura di vantaggio loro accordata dal DL n. 138/2011 (articolo 2, comma 36-vicies-ter), ossia il dimezzamento delle sanzioni amministrative stabilite dagli articoli 1 (per violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e Irap), 5 (per violazioni relative alla dichiarazione dell'Iva e ai rimborsi) e 6 (per violazioni degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'Iva) del Dlgs n. 471/1997.

Il comma 3 prevede che per il regime opzionale per Siiq e Siinq, per cui, a decorrere dalle opzioni per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, per esercitare l'opzione non sarà più necessario l'invio dell'apposita comunicazione all'Agenzia, ma la scelta sarà esercitata direttamente nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta anteriore a quello dal quale il contribuente intende avvalersene.

ART. 16 - SEMPLIFICAZIONE DEL MODELLO 770

Per la dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta (modello 770), viene previsto che a partire dai versamenti relativi ai 770 del 2025 viene introdotta, in via sperimentale e facoltativa per una platea limitata di soggetti, una forma semplificata di comunicazione dei dati: i soggetti obbligati a operare ritenute alla fonte che corrispondono compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente o autonomo, sotto qualsiasi forma, effettueranno infatti i versamenti mensili indicando anche l'importo delle ritenute e delle trattenute operate, gli eventuali importi a credito e gli altri dati individuati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Questa forma di comunicazione sarà equiparata a tutti gli effetti all'esposizione sul 770. In via sperimentale potranno aderire a questo regime semplificato i sostituti d'imposta con un numero complessivo



di dipendenti non superiore a cinque al 31 dicembre dell'anno precedente, ampliabile con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

ART. 17 - ADDEBITO IN CONTO DELL'I24 CON SCADENZE FUTURE

L'articolo 17 stabilisce che per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati, di imposte, contributi e altre somme cui si applica la disciplina dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, effettuati attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, il contribuente o l'intermediario autorizzato può disporre in via preventiva l'addebito di somme dovute per scadenze future, su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con la stessa Agenzia. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità applicative del presente articolo.

6

ART. 18 - PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE CON MODELLO F24 MEDIANTE PAGOPA

Viene previsto che sarà possibile effettuare i versamenti con F24 tramite gli strumenti di pagamento offerti dalla piattaforma PagoPA.

ART. 19 - DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA PER LE PERSONE FISICHE COMPRESI I TITOLARI DI PARTITA IVA

Dal 2024, inoltre, la dichiarazione dei redditi precompilata sarà disponibile, in via sperimentale, anche ai contribuenti titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e pensione, comprese quindi le persone fisiche titolari di partita Iva.

ART. 20 - COMUNICAZIONE DEI DATI REDDITUALI DA PARTE DEI SOGGETTI TERZI AI FINI DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

In tema di precompilata, viene stabilito che per decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze siano individuati i termini e le modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte di soggetti terzi anche dei dati relativi ai redditi percepiti, oltre che dei dati che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta

ART. 21 - MODELLO UNICO DI DELEGA PER L'ACCESSO AI SERVIZI DELL'AGENZIA

Il comma 1 stabilisce che il contribuente può delegare gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, all'utilizzo dei servizi resi disponibili dall'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, compilando un unico modello.

Il comma 2 afferma che il contribuente è comunque tenuto ad individuare, in modo puntuale, i servizi che intende delegare.

Il comma 3 prevede che la delega scade il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è conferita, salvo revoca.

ART. 22 - RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI DIGITALI

Viene previsto che l'Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti servizi digitali per:

- a) potenziare i canali di assistenza a distanza;



- b) consentire la registrazione delle scritture private;
- c) consentire la richiesta e l'ottenimento di certificati rilasciati dall'Agenzia stessa;
- d) consentire il confronto a distanza tra contribuente e uffici dell'Agenzia, nonché lo scambio di documentazione relativa ad attività di controllo e accertamento;
- e) consentire il calcolo e il versamento degli importi dovuti a seguito di attività di controllo e accertamento nonché liquidazione dei tributi gestiti dall'Agenzia delle entrate;
- f) l'effettuazione di ulteriori adempimenti.



ART. 23 - RAFFORZAMENTO DEI CONTENUTI CONOSCITIVI DEL CASSETTO FISCALE

Viene previsto che l'Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti, all'interno di apposita area riservata, servizi digitali per la consultazione e l'acquisizione di tutti gli atti e le comunicazioni gestiti dall'Agenzia delle entrate che li riguardano, compresi quelli riguardanti i ruoli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall'Agenzia delle entrate.

ART. 24 - MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI MEDIANTE APPOSITE PROCEDURE SOFTWARE

Il comma 1 prevede che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici) può essere effettuata mediante soluzioni software che garantiscono la sicurezza e l'inalterabilità dei dati.

Il comma 2 stabilisce che le soluzioni software di cui al comma 1 devono poter consentire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico, nel caso in cui l'operazione commerciale sia regolata mediante la predetta modalità di pagamento, al fine di semplificare e rendere meno onerose le operazioni amministrative degli esercenti.

Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le specifiche tecniche per la realizzazione, omologazione e rilascio delle soluzioni software di cui al comma 1.

ART. 24 - SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TECNICI CORRELATI AI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI

L'articolo 25 al comma 1 reca norme di semplificazione degli adempimenti tecnici correlati ai trasferimenti immobiliari. A tal fine all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), viene inserito il nuovo comma 5-bis in cui si prevede che a decorrere dalla data stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, gli adempimenti di cui al comma 5 vengono effettuati con modalità telematiche dall'Agenzia delle entrate mediante deposito, su un'area dedicata del Portale dei Comuni, dei "tipi di frazionamento" ad essa presentati per via telematica dai professionisti incaricati, preliminarmente alla loro approvazione. È previsto che in sede di prima applicazione l'Agenzia delle entrate comunichi l'avvenuto deposito a ciascun comune competente, mediante posta elettronica certificata la cui ricevuta di avvenuta consegna sostituisce l'attestazione di cui al comma 5. Ulteriori o alternative modalità telematiche possono essere stabilite con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate d'intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.